



COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

P.zza della Vittoria n. 15 (Prov. di Rieti) Tel. e Fax. 0765/708001

Provincia di Rieti

Prot. n. 1133 del 10/03/2020

Si dichiara che il presente atto viene
pubblicato all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune dal 10.03.2020
al 03.09.2020 N. 119 Reg. P.M.

ORDINANZA N. 5 DEL 10 MARZO 2020

MESSAGGIO PUBBLICATO
CRESCENZI GIACOMO

DPCM del 09.03.2020. Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19. Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - Ordinanza contingibile e urgente

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica eda COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 4 dello 09.03.2020 con cui sono state dettate disposizioni nel rispetto del DPCM del 04.03.2020;

VISTO l'art. 50, co. 5, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ..."*;

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che occorre limitare, in questo periodo, le attività dei centri di aggregazione sociale al fine di contrastare e prevenire l'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. Di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (Art. 1, comma b), DPCM 08.03.2020);
3. Di divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (Art. 1, comma c), DPCM 08.03.2020);
4. La sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro (art. 1, comma 1, lett. d) e art. 1, comma 3 del DPCM 09.03.2020);
5. Ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) (art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 08.03.2020);
6. La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività (art. 1, comma 1 lett. g. - DPCM 08.03.2020);
7. La sospensione delle attività del Centro Ricreativo Anziani Comunale;
8. La sospensione dei servizi di apertura al pubblico del museo comunale Agapito Miniucchi e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

9. La sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (art. 1, comma 1, lett. s) DPCM 08.03.2020);
10. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, DPCM 09.03.2020);
11. La sospensione delle attività delle Piscine, dei Centri Benessere e delle Palestre sia pubbliche che private (Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020);
12. È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (art. 1, comma n) del DPCM 08.03.2020);
13. Agli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (art. 1, comma lett. o) - DPCM 08.03.2020);
14. La mancata attuazione delle direttive è punito con la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (art. 1, comma lett. o) - DPCM 08.03.2020);
15. Gli uffici del Comune saranno aperti al pubblico solo previo appuntamento al numero 0765.708001 dalle 09:00 alle 12:00;
16. Qualora si abbia necessità di informazioni specifiche può essere utilizzata la posta elettronica, direttamente con il personale interessato. I recapiti del personale sono disponibili sul sito www.comune.roccasinibalda.ri.it;
17. L'accesso agli sportelli al pubblico sarà contingentato nel rispetto dell'allegato 1 del DPCM 08.03.2020 e del 09.03.2020;
18. Il personale resterà al lavoro per le attività interne, salva diversa disposizione dirigenziale per favorire la fruizione di periodi di ferie o congedo ordinario (art. 2, comma 1 lett. s. - DPCM 08.03.2020). Si favorirà lo *smartworking* attraverso l'utilizzo del telelavoro;
19. Sono garantiti i servizi essenziali dell'Ufficio Anagrafe (certificati di nascita e di morte);
20. Di dare la massima diffusione, sul sito istituzionale dell'Ente, anche alle ulteriori limitazioni e prescrizioni contenute nel DPCM 08.03.2020 e del DPCM del 09.03.2020 e nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 del 08.03.2020;

Il presente provvedimento, valido fino allo 03.04.2020, sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge nel rispetto dell'art. 5, co. 1, del DPCM 08.03.2020 e del DPCM 09.03.2020, con salvezza delle disposizioni non incompatibili delle precedenti ordinanze sindacali adottate in materia.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- **Prefettura di Rieti;**
- **Alla Stazione Carabinieri di Rocca Sinibalda**
- **Alla Polizia Locale**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 10 marzo 2020

IL SINDACO Il SINDACO
Stefano MICHELI Stefano MICHELI

